ASLBA

REGIONE PUGLIA

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
DIREZIONE GENERALE

Prot. 203161 **/1** **Bari,** 20 OTT. 2016

OGGETTO: Assenze per malattia per terapie salvavita nelle gravi patologie – Ricognizione ed informazione sulla modalità di fruizione.

Ai Sigg. DIRETTORI di MACROSTRUTTURA
Ai Sigg. DIRETTORI di STRUTTURA ed ogni altra Articolazione Aziendale
Ai Sigg. DIRIGENTI
e per il loro tramite agli Operatori di rilevazione delle presenze

LORO SEDI

Al fine di assicurare uniformità di comportamento nella fruizione delle assenze per malattia in oggetto specificate, si ravvisa l'opportunità di effettuare una ricognizione della materia ribadendo i principi generali da ritenersi inderogabilmente operanti a partire dal prossimo 1° ottobre 2016.

Nei CC.CC.NN.LL. delle tre Aree del Servizio Sanitario Nazionale è prevista una particolare forma di tutela per i dipendenti riconosciuti affetti da gravi patologie che richiedono la sottoposizione a terapie salvavita. I riferimenti contrattuali sono i seguenti:

- Art. 11 del C.C.N.L. del 20 settembre 2001 integrativo del C.C.N.L. del 7 aprile 1999 per l'Area del Comparto Sanità;
- Art. 9 del C.C.N.L. del 10 febbraio 2004 integrativo del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 per l'Area della Dirigenza S.P.T.A.;
- Art. 9 del C.C.N.L. del 10 febbraio 2004 integrativo del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 per l'Area della Dirigenza medica e Veterinaria.

I contenuti negli artt. sopra indicati vengono di seguito riportati:

C.C.N.L. 20/09/2001 Area del Comparto Sanità

" ART. 11 - Assenze per malattia

1.Dopo il comma 6 dell'art. 23 del CCNL del 1 settembre 1995, è inserito il seguente comma:
"6.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei

confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento".

C.C.N.L. 10/02/2004 Area Dirigenza S.P.T.A.

" ART. 9 - Assenze per malattia

1. Dopo il comma 6 dell'art. 23 del CCNL 5 dicembre 1996, è inserito il seguente comma:
"6 bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale dell'aziende sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV – AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky) ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dirigente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 6, lett. a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro, ove prevista, nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dirigente ed il beneficio riconosciuto decorre dalla data della domanda di accertamento, ove l'esito sia favorevole".

C.C.N.L. 10/02/2004 Area Dirigenza Medica e Veterinaria

" ART. 9 - Assenze per malattia

1. Dopo il comma 6 dell'art. 24 del CCNL 5 dicembre 1996 è inserito il seguente comma :
"6 bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV - AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dirigente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 6, lett. a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro, ove prevista, nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dirigente ed il beneficio riconosciuto decorre dalla data della domanda di accertamento, ove l'esito sia favorevole".

La perdurante vigenza di questa normativa di favore è stata confermata anche dalla Circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto: "*Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 – "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti – ulteriori chiarimenti.*", nella quale si legge "*la nuova normativa ha tenuto in particolare considerazione le assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Infatti, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 71 stabilisce: "Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.*".

Com'è evidente, le misure di tutela approntate dai CC.CC.NN.LL. consistono nell'escludere dal computo del periodo di comporto previsto per le assenze per malattia, conservando l'intero trattamento economico previsto dai CC.CC.NN.LL., i giorni in cui il dipendente si assenti per ricovero ospedaliero o day hospital al fine di sottoporsi alle terapie salvavita connesse ad una grave patologia. La clausola contrattuale estende il beneficio anche ai giorni di assenza, che pur non essendo collegati al ricovero ospedaliero o day hospital, sono giustificati dalla necessità di effettuare comunque le citate terapie salvavita.

Al fine di fruire dei benefici in questione occorre, però, che sussistano e vengano valutati contestualmente due requisiti essenziali:

1. la sussistenza di una patologia grave, riconosciuta come tale da medico dell'Azienda Sanitaria Locale o da una struttura convenzionata, mediante adeguata certificazione medica;
2. che la detta grave patologia richieda l'effettuazione di terapie salvavita o assimilabili (laddove per terapia salvavita si intende un ciclo terapeutico determinato nel tempo, sotto il controllo e la direzione del medico specialista, di assunzione di farmaci o di sottoposizione ad altre cure definite "*salvavita*".

Al riguardo si deve precisare che sia le gravi patologie che le relative terapie invalidanti non sono espressamente e tassativamente specificate dalla legislazione e dalle norme contrattuali.

L'accertamento della situazione di gravità e della necessità delle relative terapie salvavita dipendono pertanto ed in via esclusiva da un giudizio di carattere medico e non possono, in alcun modo, formare oggetto di autonomo apprezzamento tecnico discrezionale da parte dell'Amministrazione (Orientamento Aran n. 163 del 24/09/2011).

Tanto la gravità della patologia che la necessità delle relative terapie salvavita devono essere accertate e certificate da un medico preposto o dalla apposita Commissione medica della competente Azienda Sanitaria Locale.

Per il riconoscimento del beneficio, il lavoratore dovrà pertanto produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui, appunto, risulti non solo la sua condizione morbosa, ma anche l'ulteriore attestazione che la stessa si configura come patologia grave che ha richiesto o richiede la effettuazione di terapie salvavita.

A quanto sopra consegue che il dipendente che intende avvalersi di tale beneficio dovrà presentare volta per volta una adeguata certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria Locale di appartenenza o Struttura Convenzionata, da cui risulti che l'assenza dal servizio sia dovuta ad una condizione morbosa assimilabile ad una patologia grave che ha richiesto o richiede il ricorso di terapie salvavita. La certificazione rilasciata dalla competente A.S.L. dovrà pertanto indicare sia la gravità della patologia che il ricorso alle terapie salvavita, indicando la tipologia di terapia salvavita. Solo ed esclusivamente in tale situazione l'assenza anche ai fini della rilevazione presenze potrà essere considerata per grave patologia e/o per terapie salvavita.

Al riguardo si segnala (come pure chiarito nel parere Presidenza Consiglio Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica del 30 luglio 2012, n. prot. 30536) che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e dell'economia e delle finanze, con decreto del 18 aprile 2012 ha modificato il disciplinare tecnico allegato al decreto interministeriale del 26 febbraio 2010, integrando il contenuto del modello di certificato telematico, inserendosi la possibilità per il medico di indicare, nell'ambito dei dati di diagnosi, se ricorre una patologia grave che richiede terapia salvavita (o una malattia per la quale è riconosciuta la causa di servizio o uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta).

La norma contrattuale è finalizzata a salvaguardare periodi circoscritti. Infatti, la particolare tutela prevista nei casi in questione non si applica a tutti i giorni di assenza del lavoratore comunque riconducibili alle gravi patologie sopraccennate, ma "***solo a quelli dovuti all'effettuazione di terapie salvavita***".

Pertanto va precisato, in conformità all'orientamento dell'Aran in materia, che non rientrano in tale casistica i periodi di convalescenza, che pure siano diretta conseguenza delle terapie salvavita, che devono invece essere ricompresi nella ordinaria disciplina delle assenze per malattia, per i quali è prevista la computabilità ai fini del comporto (Orientamenti Aran n. 238 e n. 281 del 03/12/2015).

Nel raccomandare alle SS.VV. la massima diffusione della presente nota presso tutto il personale in assegnazione, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo
Gianluca CAPOCHIANI

Il Direttore Generale
Vito MONTANARO

Il Direttore
Area Gestione Risorse Umane
Francesco LIPPOLIS

A.S.L. DIREZIONE GENERALE BA

COMUNICAZIONE ASSENZA PER GRAVE PATOLOGIA

Al Dirigente

Presidio/Ufficio/Servizio_____

_____

_____

Il/la sottoscritt_ _____ (matricola n. _____), nat_ il _____, residente a _____ (___) in Via/Piazza _____ n°___, in servizio presso _____

Servizio/Settore/Ufficio _____,

Sede _____

COMUNICA

l'assenza dal lavoro per malattia determinata da terapia invalidante connessa a grave patologia, così come certificata da (specificare il soggetto certificante) _____ per il periodo dal _____ al _____

RICHIEDE

che tali periodi di malattia siano soggetti ai benefici previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e all'art. 71, comma 1, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si allega (barrare la tipologia):

- ☐ Certificato di dimissioni per ricovero ospedaliero o in day hospital da cui si rileva anche che il ricovero è collegato a una grave patologia.
  (rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale – Azienda Ospedaliera - Struttura Convenzionata)
- ☐ Certificato del medico curante del S.S.N. o certificato da Strutture di ricovero dal quale si rileva che i giorni di malattia prescritti sono collegati alla grave patologia diagnosticata e la terapia prescritta è invalidante.

DATA _____ FIRMA RICHIEDENTE _____

INFORMATIVA (art. 13 D.Lgs. 196/2003)

L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari informa che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all'assolvimento da parte dell'Azienda medesima delle finalità che le competono istituzionalmente, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.